



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2987

del 05-09-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	10580	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 11 Titolo 1 (01.11-1.03.02.11.006)	Gest.	COMPETENZA
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del
/							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	170.612,18	233.065,59	
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI	10.884,61	25.718,61	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi					
3o Livello	02	Acquisto di servizi		PRESENTE IMPORTO	84,47	84,47	
4o Livello	11	Prestazioni professionali e specialistiche		TOTALE PAGATO	10.969,08		
5o Livello	006	Patrocinio legale		DISPONIBILITA' RESIDUA	159.643,10	207.262,51	
SIOPE	1030211006						
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 84,47 diconsì OTTANTAQUATTRO/47							
Per : spese per controllo tasse e imposte indirette anno 2017 - sentenza n. 1769/2017 tribunale di Foggia							

CREDITORE (Codice: 17174)				
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE			VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA (RM)	
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	spese per controllo tasse e imposte indirette anno 2017 - sentenza n. 1769/2017 tribunale di Foggia		84,47	1331
			84,47	
MODALITA' DI PAGAMENTO	pagamento RAV		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2987 DEL OS. 09. 18 CAP. 10580 BIL. _____

CODICE BILANCIO: _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. _____

IMPORTO € 84,67

CIG DET. _____ (10) CUP DET. _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. _____ del _____

SETTORE _____ IMPONIBILE € _____

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 84,67

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD. N. (17174) AGENZIA DELLE ENTRATE - 14 SESSORA
(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI / _ NO _)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE _____ (16)

() FATTURA N. _____ DEL _ / _ / _

PROT. ENTRATA N. _____ DEL _ / _ / _ STAMPATA SI / _ NO _

IMPORTO € _____ IMPON. _____ IVA () _____

CIG FATT. _____ (10) CUP FATT. _____ (15)

SALDO FATTURA _ SI / _ NO _

ACCONTO FATTURA _ SI / _ NO _ PER € _____

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE _ SI / _ NO _

SCISSIONE _ SI / _ NO _ (SPESE ESENTI/ESCLUSE _ SI / _ NO _) (BOLLO _ SI / _ NO _)

EQUITALIA _ SI / _ NO _ (A) DICHIARAZ. DURC SCADENZA _ / _ / _ (A)

TRACCIABILITA' _ SI / _ NO _ (A) (A) - ALLEGATA ALLA DETER. DI LIQUIDAZ. COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT _ (2) / _ (L) / _ (5) / _ (5) / _ (12) _ SI / _ NO _

DESCRIZIONE: Spese per: cartelle tassa e imposte indirette anno 201
Severese n. 1789/2017 Tribunale di Foggia

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____

(pagato con MAV)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA

Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice
p.p. dott.ssa. Francesca Perrone, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la
seguente

SENTENZA

La causa, nella causa civile di I. Grado iscritta al n. r.g. 91000840/2010 promossa
da:

COMUNE DI CERIGNOLA (C.F. 00362170714), con il patrocinio dell'avv. NITTI
GIULIANA, elettivamente domiciliato in P.ZA DELLA REPUBBLICA PALAZZO
MUNICIPALE CERIGNOLA, presso il difensore avv. NITTI GIULIANA

ATTORE

ATTORE

contro

IMPRESA SINOPIA SRL UNIPERSONALE (C.F. 03798750752), con il patrocinio
dell'avv. MARASCO ANNARITA, elettivamente domiciliato presso il difensore
avv. MARASCO ANNARITA

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA (C.F. 00411140585), con il patrocinio dell'avv.
VALENTE MUSCATIELLO GIULIANO, elettivamente domiciliato in VICOLO MOZZILLO
IACCARINO 1/Bre 71043. MANFREDONIA, presso il difensore avv. VALENTE
MUSCATIELLO GIULIANO

CONVENUTI

CONVENUTI

CONCLUSIONI

CONCLUSIONI

oggi allegge parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
na al fatto ~~Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione~~
1. Come Contadonritualmente notificato, il Comune di Cerignola citava in giudizio
la e la Impresa Sinopia Srl Unipersonale e la compagnia assicuratrice Groupama
condannare Ass.ni Spa al fine di sentirle condannare in solido al pagamento in suo
favore di euro 16.636,47 a titolo di risarcimento danni subiti a causa
della caduta del ponteggio allestito dalla impresa convenuta.
Esponeva in particolare l'ente istante che, con contratto n. 324 stipulato
alla data 27.10.2008, aveva affidato alla Impresa Sinopia Srl l'appalto dei
lavori per il recupero dell'ex Monastero dei Frati Domenicani dell'Ordine
dei Predicatori che nella notte compresa tra il 31 ottobre e il primo
novembre 2008, a seguito di forti raffiche di vento, l'intero ponteggio
della facciata dell'immobile in oggetto, sito in via XXV Aprile, cadeva in
terra danneggiando due pali della pubblica illuminazione ed un'autovettura
in sosta di proprietà di Megliola Gaetano. A fronte di ciò, il Comune
sosteneva la spesa di euro 12.636,47 per garantire l'intervento urgente a
mezzo della impresa locale Macchiarulo Michele nonché di euro 4.000,00 per
risarcire i danni subiti dal proprietario della suindicata aut.
Nonostante i numerosi solleciti, l'ente comunale - ottenuto il solo
rimborso di euro 1.693,03 per la sostituzione dei pali danneggiati - agiva
innanzi all'istituto Tribunale onde ottenere il pagamento di quanto
sostenuto a causa della non corretta installazione del telo che copriva il

€ 23.812,67

fronte del ponteggio.

Regolarmente costituitasi in giudizio, l'impresa convenuta eccepiva in primo luogo la mancata pubblicazione degli avvisi ad opponendum e deduceva di essere comunque intervenuta la notte del sinistro con la ditta Maffei al fine di provvedere allo smontaggio dei ponteggi. Respingeva altresì ogni addebito di responsabilità rappresentando che le impalcature erano state realizzate a regola d'arte atteso che il sinistro si era verificato per causa di forza maggiore (forte vento). Contestato, infine, il quantum richiesto, concludeva per il rigetto della domanda.

Anche la Groupama Ass.ni Spa si costituiva in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito contestava la responsabilità dell'assicurata in quanto il Comune appaltante aveva l'obbligo di sorvegliare i lavori ed eccepiva l'inoperatività della polizza poichè il sinistro denunciato non rientrava nella copertura assicurativa.

Istruita la causa con l'ascolto di testimoni, all'odierna udienza del 18.07.2017 le parti precisavano le proprie conclusioni e discutevano sostanzialmente ex art. 281-sexies cpc. All'esito veniva pubblicata la presente sentenza mediante allegazione al relativo verbale di udienza.

La domanda di risarcimento dei danni avanzata dall'ente convenuto è fondata e deve pertanto trovare accoglimento.

In primo luogo deve esser disattesa l'eccezione sollevata dall'impresa convenuta relativa alla mancata pubblicazione degli avvisi ad opponendum di cui all'art. 189 DPR 554/1999 essendo il richiamo a detta norma del tutto improprio in quanto l'utilità e la finalità della disciplina di detti avvisi è solo quella di garantire un tentativo preliminare di conciliazione e non di fondarsi sul parere del responsabile del procedimento, del collaudatore e dell'amministrazione in sede di approvazione del collaudo. Trattasi pertanto di un procedimento interno che ha il fine precipuo di far raggiungere una conciliazione a fronte di eventuali richieste da parte di terzi che si ritengano lesi in causa di indebite occupazioni o di danni arrecati nell'esecuzione dei lavori pubblici. Nel caso che qui interessa, invece, il Comune ha agito al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti in causa dell'allestimento del ponteggio non adeguatamente realizzato dalla ditta appaltatrice con la conseguenza che non appare pertinente il richiamo agli avvisi ai creditori che hanno altra e diversa finalità.

Ciò chiarito, venendo al merito, in punto di diritto ed in via generale rileva il Tribunale che l'appaltatore è considerato custode ai sensi dell'art. 2051 cc in relazione al cantiere ed ai ivi ponteggi realizzati per l'esecuzione dell'opera commissionata. Inoltre, l'autonomia dell'appaltatore - il quale esplica la sua attività nell'esecuzione dell'opera assunta con propria organizzazione apprestandone i mezzi, nonché curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera - comporta l'esclusiva responsabilità dello stesso appaltatore per gli eventuali danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera atteso che una corresponsabilità del committente può configurarsi solo in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex art. 2043 cc dal precetto di neminem laedere, ovvero in caso di riferibilità dell'evento al committente stesso per colpa in eligendo per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea; ovvero ancora quando l'appaltatore in base a patti contrattuali sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale nudus minister attuandone specifiche direttive" (Cass. civ., sez. III, 30/09/2014, n. 20557). Più specificamente in caso di appalti pubblici quale è quello per cui è causa, la responsabilità esclusiva dell'appaltatore non è esclusa dalla nomina, da parte del



committente, del direttore dei lavori, giacché persino "nell'appalto di opere pubbliche l'appaltatore - pur se in limiti più ristretti - rispetto all'appaltatore dell'opera privata (stante la obbligatorietà della nomina del direttore dei lavori e la continua ingerenza dell'amministrazione appaltante) - conserva margini di autonomia. Lo stesso, quindi, - è da considerarsi, di regola, l'unico responsabile dei danni cagionati a terzi nel corso dei lavori atteso che la responsabilità concorrente e solidale dell'amministrazione committente può configurarsi nel solo caso in cui il fatto dannoso sia stato posto in essere in esecuzione del progetto o di direttive impartite dall'amministrazione committente, mentre una responsabilità esclusiva di questa ultima resta configurabile solo allorquando essa abbia rigidamente vincolato l'attività dell'appaltatore, così da neutralizzarne completamente la libertà di decisione" (Cass. civ., sez. I, 18/09/2013, n. 21337). Dunque l'appaltatore è l'unico responsabile per i danni cagionati a terzi in esecuzione dei lavori, fatti salvi i casi in cui ricorra o una "culpa in eligendo", o qualora l'appaltatore abbia agito come "nudus minister" essendovi stata una ingerenza del committente nell'esecuzione dell'opera" (Cass. civ., sez. III, 13/03/2013, n. 6296).

Applicando tali principi al caso che qui interessa, dall'istruttoria che la espletata è chiaramente emerso che la caduta del ponteggio ebbe a verificarsi in quanto gli ancoraggi ed i diagonali della struttura non erano stati fissati in maniera adeguata. Ed invero, il telo sostituito per iniziativa della stessa Sinopia ebbe a gonfiarsi a causa del forte vento fino a sradicare il ponteggio facendolo cadere in terra (cfr dichiarazione di Buttiglione, Francesco Marinelli, e Vincenzo Buttiglione dovendosi considerare tali testi capaci di testimoniare attesa la tardività dell'eccezione ex art. 246 cpc sollevata solo alla odierna udienza - in tal senso Cassazione n. 11337 del 2006 secondo cui "l'eccezione di incapacità a testimoniare deve essere sollevata in sede di assunzione della prova, o nella prima difesa successiva, o al più tardi dal momento della acquisita conoscenza della nullità stessa ove successiva, restando, in difetto, tale nullità sanata). È stato dunque pienamente provato che il sinistro si verificò a causa della negligenza dell'impresa appaltatrice nell'allestire il ponteggio la quale, nonostante i solleciti mostrati dai direttori dei lavori diretti a rinforzare gli ancoraggi dopo che questa, di sua iniziativa, decise di sostituire il telo per montarne uno più compatto e resistente - non si è curata di intervenire prontamente per adeguare i rinforzi al muro (cfr conseguenze teste Vincenzo Buttiglione). Ne consegue che l'imputabilità del sinistro è da ascrivere alla sola società appaltatrice la quale ha agito arbitrariamente e discostandosi dalle direttive impartite dal committente, non potendosi peraltro ritenere integrato il requisito del caso fortuito in quanto la caduta del ponteggio doveva considerarsi come un evento del tutto prevedibile soprattutto ove si consideri che, alla sostituzione del telo è seguito che copriva l'impalcatura, non è seguito il contestuale rinforzo dei relativi ancoraggi.

Venendo al quantum, l'impresa convenuta ha contestato l'importo richiesto deducendo di essere prontamente intervenuta sul posto la notte stessa del sinistro e di aver provveduto ella stessa allo smontaggio dei ponteggi come da fattura di euro 7.300 emessa dalla ditta Maffei. Orbene, a tal proposito è bene rilevare come in primo luogo la suddetta fattura, pur essendo stata indicata dall'impresa, non risulta prodotta in atti e, comunque, dall'istruttoria espletata non è emerso che la ditta Maffei, seppur presente sul luogo, sia intervenuta per procedere alla rimozione della struttura. Al contrario vi è prova documentale del pagamento che il



Comune ha dovuto sostenere per i lavori eseguiti in urgenza dalla ditta Macchiarulo (come da fattura allegata) e per il ristoro del danno all'autovettura di proprietà di Megliola Gaetano (come da preventivo in atti), liquidazioni che sono state entrambe approvate con la determina dirigenziale del 05/05/2009, essendo del tutto irrilevanti le contestazioni in ordine alla erroneità della quantificazione del costo fatturato dalla ditta Macchiarulo a fronte della prova dell'effettivo esborso da parte del Comune.

Al pagamento di quanto sopra sono tenuti in solido sia l'impresa che la società assicuratrice non essendo pertinente il richiamo alla mancanza di azione diretta del terzo danneggiato nei confronti dell'assicuratore atteso che nel caso specifico il Comune di Foggia è considerato, al pari del contraente, l'impresa Sinopia Srl, il soggetto assicurato tant'è che nell'oggetto della polizza si legge all'art. 1 che "la società si obbliga a tenere indenne il Committente, anche nella qualità di direttore dei lavori, e il contraente da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali ...". Il Comune di Foggia ha infatti agito in virtù del rapporto contrattuale di cui alla polizza n. 41061015 nella sua qualità di assicurato e come conseguenza che l'ente istante ha azionato il proprio diritto stato ereditario all'indennità di quanto questi è stato effettivamente costretto a pagare a titolo di risarcimento danni in relazione ai lavori assicurati (art. 9) i quali rientrano ai sensi del surrichiamato articolo tra quelli certamente indennizzabili.

Conclusivamente, alla luce di quanto sopra, la domanda deve pertanto trovare accoglimento.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. Accogliere la domanda e, per l'effetto, condanna i convenuti in solido al pagamento in favore del Comune di Cerignola di euro 16.636.47 oltre interessi dalla data della domanda sino al soddisfo;

2. Condanna altresì i convenuti in solido a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 209,50 per spese vive, € 4.835,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza.

Foggia, 18 luglio 2017

Il Giudice
dott.ssa Francesca Perrone





MODELLO DI PAGAMENTO: TASSE, IMPOSTE, SANZIONI E ALTRE ENTRATE

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

2. DELEGA IRREVOCABILE A

AGENZIA/UFFICIO

PROV. FG

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

DATI ANAGRAFICI

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

4. **COMUNE DI CERIGNOLA**

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

☐

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

5. **COMUNE DI CERIGNOLA**

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

☐

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE

7. COD. TERRITORIALE (*)

8. CONTENZIOSO

9. CAUSALE

10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

TIVIL	
codice	sub. codice (*)

☐
☐

Anno	Numero
21017	01351000017690

11. CODICE TRIBUTO

12. DESCRIZIONE (*)

13. IMPORTO

14. COD. DESTINATARIO

1018T
8016T

545,00
26,70
571,70

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

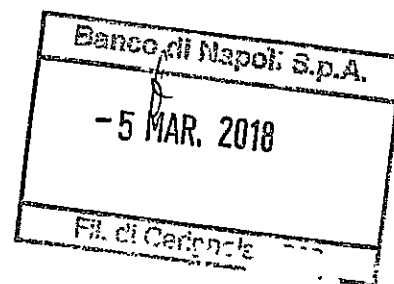
EURO (lettere)

cinquecento settanta euro/70

ESTREMI DEL VERSAMENTO

(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

DATA			CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
giorno	mese	anno	AZIENDA	CAB/SPORTELLO
05	03	2018	01010	78382



firma

Protocollo Generale [PEC] - Comune di Cerignola

DIR. RIS. FINANZ.

Da: Notifica massiva CRT Puglia [notifica.acc.puglia@pec.agenziariscossione.gov.it]
Inviato: mercoledì 29 agosto 2018 04:36
A: protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it
Oggetto: Notifica cartella di pagamento n. 04320180010286403000 Codice Fiscale 00362170714
Allegati: 0432018001028640300000362170714.pdf

Mittente: Agenzia delle entrate-Riscossione

Con la presente si notifica l'atto in oggetto

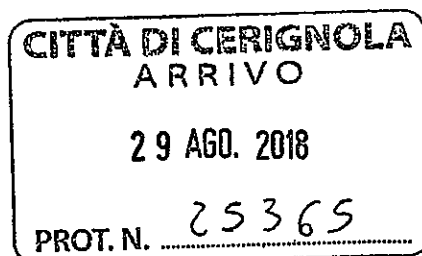
In caso di pagamento presso banche, uffici postali, tabaccai abilitati e sportelli dell'agente della riscossione si dovrà stampare* il bollettino RAV contenuto nel documento PDF allegato alla presente e-mail.

Il file allegato è in formato PDF, per aprirlo è necessario il programma Acrobat Reader. Per scaricare gratuitamente il programma visitare l'indirizzo <http://get.adobe.com/it/reader/>

Attenzione: non rispondere alla casella e-mail mittente in quanto è utilizzata da sistemi automatizzati esclusivamente per la notifica del documento allegato. È possibile prendere contatto con l'Agente della riscossione attraverso i canali di comunicazione indicati nel documento allegato.

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni rivolte esclusivamente al destinatario indicato in oggetto, soggette alla massima riservatezza, anche ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali. L'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona sono vietati e potrebbero costituire un reato. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo (compresi i file allegati) senza farne copia.

*) La stampa in proprio potrebbe non garantire le specifiche tecniche richieste per l'accettazione da parte degli uffici postali.



CARTELLA DI PAGAMENTO N. 043 2018 00102864 03 000

Questa cartella è stata emessa da Agenzia delle entrate-Riscossione,
Agente della riscossione - prov. di Foggia
Via Gramsci 39 71122 FOGGIA
su incarico di:

- Agenzia delle Entrate

Lotto di stampa n. 04114
Gruppo: 0099



DESTINATARIO
Spett. COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FG

Cod. Fisc. 00362170714

Spett. **COMUNE DI CERIGNOLA**,

di seguito trova il dettaglio delle somme che l'Ente creditore sotto indicato ci ha incaricato di riscuotere, nonché delle somme dovute all'Agente della riscossione per l'attività di riscossione e notifica.

SOMME DA PAGARE

• Agenzia delle Entrate	Controllo tasse e imposte indirette anno 2017	76,30
•	oneri di riscossione spettanti a Agenzia delle entrate-Riscossione	2,29
•	diritti di notifica spettanti a Agenzia delle entrate-Riscossione	5,88

Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica euro 84,47

La scadenza che cade nelle giornate di sabato o festive è spostata al primo giorno lavorativo successivo.



In caso di pagamento oltre i 60 giorni, la legge prevede che alla somma dovuta vadano aggiunti gli interessi di mora, che l'Agente della riscossione deve incassare e versare agli Enti creditori, e ulteriori oneri per il servizio di riscossione.

**Spettano all'Ente creditore****Somme dovute**

Sono gli importi che l'Ente creditore ha posto a carico del debitore e che l'Agente della riscossione deve riscuotere.

Interessi di mora

Sono gli interessi dovuti dal contribuente qualora il pagamento sia effettuato oltre la scadenza (60 giorni). Gli interessi di mora, al tasso determinato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (art. 30 del DPR n. 602/1973; art. 13 del D.Lgs. n. 159/2015), si applicano sugli importi iscritti a ruolo, escluse sanzioni e interessi, e vanno calcolati per ogni giorno di ritardo a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno dell'effettivo pagamento.

Spettano all'Agente della riscossione**Diritti di notifica**

Sono le somme dovute per l'attività di notifica della cartella di pagamento fissate dalla legge.

Oneri di riscossione

Sono le somme dovute per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione e si calcolano sull'intero importo dovuto, quindi anche sugli eventuali interessi di mora. Tali somme sono, per legge, a carico del destinatario della cartella in misura pari al 3% dell'importo totale se il pagamento è eseguito entro 60 giorni dalla notifica, al 6% se successivo.

Nel solo caso di "riscossione spontanea a mezzo ruolo", se il pagamento viene effettuato nei termini, gli oneri dovuti sono fissati in misura pari all'1%.



www.agenziaentraterriscossione.gov.it

numero telefonico 06 01 01 (servizio a pagamento in base al proprio piano tariffario)



INFORMAZIONI DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

QUANDO E QUANTO PAGARE



Pagamento	Somme dovute	Oneri di riscossione*	Diritti di notifica	Totale	Note
Entro 60 giorni	76,30	2,29	5,88	84,47	-
Oltre 60 giorni	76,30	4,58	5,88	86,76	a cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo

* Il compenso per la riscossione è fissato nella misura e secondo la ripartizione prevista dall'art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999, nel testo vigente al momento della consegna del ruolo.

PAGARE

Può effettuare il pagamento utilizzando il RAV allegato:

- con l'app Equiclick;
- on line sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
- alle poste e in banca;
- tramite l'home banking del Suo istituto di credito o di Poste italiane (se correntista);
- agli sportelli automatici bancari e postali abilitati;
- presso i tabaccai convenzionati con Banca 5 SpA, Sisal e Lottomatica;
- presso i nostri sportelli (vedere elenco nella successiva sezione).

In caso di pagamento oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, può ricalcolare l'importo dovuto, aggiornandolo alla data del versamento, con una delle seguenti modalità: con l'app Equiclick, online sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, presso gli uffici postali, tramite l'home banking o gli sportelli automatici del Suo istituto di credito se aderisce a CBILL, presso i tabaccai convenzionati con Banca 5 SpA, Sisal e Lottomatica.

Per maggiori dettagli sulle modalità per effettuare pagamenti parziali e/o dall'estero, può consultare la sezione dedicata del nostro sito internet.

Le ricordiamo, infine, che, nei casi previsti dalla legge (art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010), può pagare eventuali debiti iscritti a ruolo riferiti a imposte erariali (per esempio, Irpef, Ires, IVA ecc.) di ammontare superiore a 1.500 euro anche tramite compensazione con altri crediti erariali.



RATEIZZARE

Nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, può presentare all'Agente della riscossione una domanda di rateizzazione del debito. La legge prevede che Lei possa chiedere un piano ordinario (fino a un massimo di 72 rate mensili) o, nei casi di grave e comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica ed estranea alla Sua responsabilità, un piano straordinario (fino a un massimo di 120 rate mensili). Per ottenere una rateizzazione fino a 120 rate (piano straordinario) deve possedere, infatti, gli specifici requisiti indicati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013, che fissa il numero di rate concedibili in base alla situazione economica del richiedente. Se il Suo debito non supera 60 mila euro e Lei non beneficia già di una rateizzazione il cui importo residuo, cumulato alla somma per cui richiede la nuova dilazione, superi i 60 mila euro, può presentare, senza allegare alcuna documentazione, una richiesta di dilazione per un massimo di 72 rate (piano ordinario).

La presentazione può essere effettuata anche online, tramite il sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

Se, invece, il Suo debito è complessivamente superiore a 60 mila euro, la richiesta di dilazione deve essere accompagnata dalla documentazione dello stato di temporanea obiettiva difficoltà.

L'importo minimo di ciascuna rata del piano non può essere inferiore a 50 euro. Può pagare le rate del piano di rateizzazione anche mediante domiciliazione bancaria direttamente sul Suo conto corrente. Le ricordiamo che, in caso di mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, perde il beneficio della rateizzazione. La rateizzazione non può essere concessa dall'Agente della riscossione nei casi in cui il tributo non sia rateizzabile, l'Ente creditore abbia deciso di gestire in proprio la concessione della dilazione, sia intervenuta decadenza, con riferimento a precedenti piani, e non sia stato regolarizzato il debito scaduto. Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione dedicata del nostro sito internet.

SOSPENDERE UNA CARTELLA

Se ritiene che le somme indicate in questa cartella non siano dovute per i motivi indicati nell'art. 1, comma 538, della Legge n. 228/2012 (prescrizione o decadenza intervenute prima che il ruolo sia stato reso esecutivo, provvedimento di sgravio emesso dall'Ente creditore, sospensione amministrativa concessa dall'Ente creditore, sospensione giudiziale o sentenza che abbia annullato il credito, pagamento effettuato prima della formazione del ruolo), può chiedere all'Agente della riscossione, entro 60 giorni dalla notifica, di far verificare all'Ente creditore la correttezza della richiesta di pagamento. L'Agente della riscossione sospende le procedure di riscossione e trasmette la Sua richiesta all'Ente creditore che dovrà rispondere entro 220 giorni dalla data in cui l'istanza è pervenuta all'Agente della riscossione. In assenza di risposta da parte dell'Ente la legge prevede che il Suo debito venga annullato tranne nei casi di sospensione amministrativa, sospensione giudiziale, o sentenza non definitiva di annullamento del credito.

PRESENTARE RICORSO

Se la cartella di pagamento è stata preceduta da un atto che Le è stato regolarmente notificato (per esempio verbale di una multa o avviso di accertamento) e non ha presentato ricorso nei termini previsti, può impugnarla solo per vizi formali propri o di notifica. Le ricordiamo, inoltre, che può impugnare la cartella dinanzi all'Autorità giudiziaria competente a seconda del motivo dell'impugnazione e della natura dell'imposta/tassa/sanzione che vuole contestare. Per gli atti impugnabili in Commissione tributaria di valore non superiore a 50 mila euro, il ricorso - sia nel caso in cui venga proposto nei confronti dell'Ente sia dell'Agente della riscossione - produce anche gli effetti di un reclamo (art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992).

Per approfondimenti può visitare il nostro sito internet e/o consultare la parte a cura dell'Ente che ha emesso il ruolo che si trova nelle pagine seguenti.

Per saperne di più può visitare il nostro sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, chiamarci al numero telefonico 06 01 01 (servizio a pagamento in base al proprio piano tariffario) o rivolgersi ai nostri sportelli.

INFORMAZIONI DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

IMPUGNAZIONE DELLA CARTELLA

Di seguito trova una tabella riassuntiva che riporta l'autorità, i motivi e i termini per ricorrere nel caso in cui intenda contestare vizi che riguardano esclusivamente l'attività dell'Agente della riscossione; negli altri casi deve far riferimento alle informazioni contenute nelle avvertenze che trova nelle pagine seguenti.

AUTORITA'	MOTIVI	TERMINI
Commissione tributaria provinciale	Formali	60 giorni
Tribunale ordinario Sezione lavoro	Formali	20 giorni
Tribunale ordinario	Formali	20 giorni
Tribunale ordinario	Opposizione all'esecuzione	Non è previsto un termine perentorio per l'esercizio dell'azione
Giudice di Pace	Formali	30 giorni

CONTATTARE L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Può chiedere informazioni e chiarimenti :

- chiamando l'Agente della riscossione al numero telefonico 060101, attivo 24 ore su 24 e con operatore dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Il servizio è a pagamento in base al proprio piano tariffario;
- inviando una e-mail tramite l'apposito modulo on line riservato ai contribuenti sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
- presso gli sportelli sotto indicati.

ELENCO DEGLI SPORTELLI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI FOGGIA

SPORTELLO	INDIRIZZO	COMUNE	GIORNI DI APERTURA	ORARIO
FOGGIA	Via Gramsci, 37	71122 - Foggia	Da Lunedì a Venerdì	8,15 – 14,15
MANFREDONIA	Via Tribuna, 69	71043 - Manfredonia	Da Lunedì a Venerdì	8,15 – 13,15

Il responsabile del procedimento di emissione e notificazione di questa cartella di pagamento è Piergiorgio Ridella ed è responsabile esclusivamente degli adempimenti relativi alla stampa e alla notifica della cartella, sulla base dei dati indicati dall'Ente che ha emesso il ruolo. Della correttezza delle somme dovute, e indicate nella tabella riportata nella prima pagina di questa cartella, risponde, invece, il competente ufficio dell'Ente creditore che ha emesso il ruolo e ha affidato all'Agente della riscossione il compito di riscuoterlo.

Può consultare il dettaglio della Sua posizione, pagare, chiedere la rateizzazione o la sospensione della riscossione attraverso l'Area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, utilizzando l'identità digitale (SPID), le credenziali dell'Agenzia delle Entrate o dell'Inps oppure la Carta Nazionale dei Servizi.

INFORMAZIONI PER L'INTERESSATO

[art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati]

Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito, per brevità, AdeR), con sede legale in via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma, codice fiscale e partita IVA: 13756881002, è Titolare del trattamento dei dati personali che La riguardano.

AdeR tratta i Suoi dati personali esclusivamente per le finalità istituzionali relative alla riscossione nazionale previste dall'art. 1 del D.L. n. 193/2016 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016).

Tali dati sono riconducibili alla categoria di cui all'art. 4, paragrafo 1, numero 1, del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, Regolamento) e sono stati trasmessi ad AdeR, mediante flusso telematico, direttamente dagli Enti impositori ovvero sono stati acquisiti mediante accesso a sistemi informativi detenuti da uffici pubblici ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 112/1999, dell'art. 35, commi da 25 a 26-bis, del D.L. n. 223/2006 e dell'art. 3, comma 3, del D.L. n. 193/2016.

Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative, anche europee, in materia di protezione dei dati personali.

I Suoi dati personali, che saranno conservati sino alla data del scarico, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 112/1999, ovvero, se successiva o, ancora, in caso di pagamento del debitore o di annullamento amministrativo per indebito, sino a quella di prescrizione del diritto di agire o di difendersi in giudizio e in tutti i casi di contenzioso (e fatto salvo l'eventuale maggior termine di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 112/1999) sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, non possono essere oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, possono essere comunicati:

- ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile;
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela di AdeR in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e/o verificarne l'utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere - decorsi i previsti termini di conservazione - la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento.

Esclusivamente per esercitare i diritti sopra indicati potrà presentare richiesta, corredata da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, utilizzando i dati di contatto del Titolare del trattamento - Agenzia delle entrate-Riscossione, Struttura a supporto del Responsabile della protezione dei dati - con le seguenti modalità:

- per posta, al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate-Riscossione - Struttura a supporto del Responsabile della protezione dei dati, via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma;
- telematicamente, all'indirizzo di posta elettronica certificata: protezione.dati@pec.agenziariscossione.gov.it. In tal caso, ai sensi dell'art. 65 comma 1 lettere a) e c-bis) del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), non sarà necessario allegare il documento di riconoscimento in caso di istanze telematiche sottoscritte con una delle firme previste dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) ovvero trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale con le modalità previste dalla legge.

I predetti diritti, relativi ai dati personali presupposti all'affidamento dei carichi all'Agente della riscossione, possono essere esercitati con richiesta rivolta direttamente all'Ente creditore.

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dei dati è: dpo@pec.agenziariscossione.gov.it.

Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, Lei potrà inoltre rivolgersi all'Autorità di controllo, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento.

Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.



Questa cartella ha valore di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dai ruoli in essa contenuti entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica. Nelle ipotesi in cui il ruolo emesso sia ripartito in più rate, l'intimazione produce effetti relativamente a tutte le rate. **In caso di mancato pagamento**, l'Agente della riscossione può acquisire, anche con richieste a terzi, notizie sul reddito e sul patrimonio dei singoli debitori e può procedere, sulla base del ruolo che costituisce titolo esecutivo, secondo le disposizioni di legge, a: fermo amministrativo di beni mobili registrati (veicoli, natanti, aeromobili), iscrizione di ipoteca sugli immobili, esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti (per esempio, stipendio, emolumenti vari, parcelle, fatture, titoli, somme disponibili sui conti correnti e depositi).

Sono responsabili in solido del pagamento di questa cartella i seguenti coobbligati:
SINOPIA S.R.L.
GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A.

RUOLO EMESSO DA

Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Foggia - ufficio territoriale di Foggia
Via Francesco Marcone 9 71122 FOGGIA FG

DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI

SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:

1. Controllo tasse e imposte indirette anno 2017

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO

1. Controllo tasse e imposte indirette anno 2017
SENTENZA N. 1769/2017 TRIBUNALE DI FOGGIA

Ruolo n. 2018/000519.

Reso esecutivo in data 28-06-2018.

Ruolo ordinario.

Partita: 8TUL 2017R 18003A000581000

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è ANGELA CAPOTORTO.

Le informazioni sotto riportate sono fornite da Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Foggia - ufficio territoriale di Foggia, a cui ci si deve rivolgere per chiarimenti.

Gli orari di apertura al pubblico sono consultabili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

n.	Anno	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo	Oneri di riscossione entro le scadenze	oltre le scadenze
1	2017	1315	Registro multe, amm. sanz.-trib. ind. sanz. pecun.	76,30	2,29	4,58
Totale				76,30	2,29	4,58
Totale da pagare (entro le scadenze)					euro	78,59
Totale da pagare (oltre le scadenze)*					euro	80,88

* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora (calcolati a partire dalla data di notifica di questa cartella) e i maggiori oneri di riscossione.

Di seguito vengono riportate le specifiche relative alle singole voci di cui sopra.

Note relative alla descrizione

SANZIONE RIDOTTA TARDIVO VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO AVVISO DI LIQUIDAZIONE ART. 4550/2017

RUOLI EMESSI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - AVVERTENZE

Queste avvertenze sono valide in materia di imposte sui redditi e relative imposte sostitutive, imposta sul valore aggiunto, imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposte ipotecaria e catastale, imposta sulle assicurazioni, imposta regionale sulle attività produttive, imposta di bollo, tassa sui contratti di borsa, tassa sulle concessioni governative, tasse automobilistiche, tasse ipotecarie, tributi speciali catastali, altri tributi indiretti, oneri, relativi accessori, sanzioni amministrative in materia tributaria

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA

È possibile chiedere informazioni su questa cartella di pagamento rivolgendosi alla Direzione o Centro operativo che ha emesso il ruolo (vedi intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti"). Alla Direzione o al Centro operativo si può presentare anche la richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo.

Esclusivamente nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di controllo automatizzato (art. 36-bis del DPR n. 600/1973 e/o art. 54-bis del DPR n. 633/1972 - vedi "Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo") è possibile chiedere informazioni e presentare richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo sia al Call Center (848.800.444) sia a qualsiasi Direzione dell'Agenzia delle Entrate.

ATTENZIONE La richiesta di riesame non interrompe né sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso.

segue

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore della Direzione, o del Centro operativo, indicato nella sezione "Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo", o un suo delegato.

PRESENTAZIONE DEL RICORSO

Quando presentare ricorso

Il contribuente che vuole impugnare il ruolo e/o la cartella deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica della cartella (artt. 18-22 D. Lgs. n. 546/1992).

I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 1 agosto al 31 agosto di ogni anno (art. 1 L. n. 742/1969).

Se prima della cartella il contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento o di liquidazione, oppure un atto di contestazione o un provvedimento di irrogazione sanzioni, oppure un altro atto per cui la legge prevede l'autonoma impugnabilità, può impugnare il ruolo e/o la cartella solo per vizi propri di questi ultimi.

Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa (art. 17-*bis* del D. Lgs. n. 546/1992). Le disposizioni del predetto articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie proposte nei confronti dell'Agente della Riscossione.

Come e a chi presentare ricorso

Il contribuente deve:

- intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 4 D. Lgs n. 546/1992);
- notificare il ricorso alla Direzione che ha emesso il ruolo indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti", con una delle seguenti modalità:
 - spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento
 - consegnandolo direttamente all'addetto della Direzione che rilascia la relativa ricevuta
 - tramite Ufficiale giudiziario
 - mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata della sopra indicata Direzione (disponibile sul sito www.indicepa.gov.it) qualora sia stato attivato il processo telematico presso la Commissione tributaria adita.

Nel caso di ruolo emesso da un Centro operativo a seguito delle attività di controllo e accertamento realizzate con modalità automatizzate (vedi indicazione nella sezione "Dettaglio degli addebiti"), il contribuente deve notificare il ricorso alla Direzione competente in base al proprio domicilio fiscale;

- notificare il ricorso all'Agente della Riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla sua attività (ad esempio, errori del procedimento di notifica della cartella di pagamento), con una delle seguenti modalità:
 - spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento
 - tramite Ufficiale giudiziario
 - mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Agente della riscossione (disponibile sul sito www.indicepa.gov.it) qualora sia stato attivato il processo telematico presso la Commissione tributaria adita.

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso devono essere indicati:

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità di chi presenta ricorso
- il codice fiscale di chi presenta ricorso e del rappresentante in giudizio
- il rappresentante legale, se si tratta di società o ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- l'indirizzo di posta elettronica certificata di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la Direzione e/o l'Agente della Riscossione contro cui si presenta ricorso
- il numero della cartella di pagamento
- i motivi del ricorso
- la richiesta oggetto di ricorso
- l'incarico conferito al difensore, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente
- la categoria alla quale il difensore appartiene (art. 12 del D. Lgs n. 546/1992).

segue

Il ricorso deve essere sottoscritto da chi presenta il ricorso o dal difensore incaricato.

È opportuno che il contribuente alleggi al ricorso la fotocopia della documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella.

N.B. Se l'importo contestato è pari o superiore a 3.000 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del D. Lgs n. 546/1992). Per importo contestato si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.

Come costituirsi in giudizio

Il contribuente entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Nel caso di notifica del ricorso mediante posta elettronica certificata, il deposito del fascicolo deve avvenire mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro e pertanto soggette a reclamo/mediazione, il contribuente - a pena di improcedibilità del ricorso - può costituirsi in giudizio entro 30 giorni solo dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso e non sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o non sia stata conclusa la mediazione. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.

Il fascicolo contiene:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta o tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale o la ricevuta di posta elettronica certificata
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia della cartella di pagamento
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della lite e la data di notifica del ricorso.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore è determinato secondo le modalità indicate al punto N.B. del paragrafo "Dati da indicare nel ricorso" e deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. Il contributo unificato è pagato secondo le modalità indicate nell'art. 192 del DPR n. 115/2002.

Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

N.B. Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n.115/2002).

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Il contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale. Se la sospensione è concessa e poi il ricorso è respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

- Sospensione amministrativa: la richiesta motivata di sospensione deve essere presentata in carta semplice alla Direzione che ha emesso il ruolo indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti".
- Sospensione giudiziale: se il pagamento della cartella può causare un danno grave e irreparabile, la richiesta motivata di sospensione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso. La domanda può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in questo caso, il contribuente deve notificarla alla Direzione o all'Agente della Riscossione contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale con le stesse modalità previste per il ricorso.

segue

2

Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro e pertanto soggette a reclamo/mediazione, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato. Decorso 90 giorni, se non è stato notificato l'accoglimento del reclamo o non è stata conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

PAGATO

RIF. RANBATO N. 2987 DEL 05.09.2018

€ sul C/C n. 75528380 di Euro 84,47

Intestato a:
AGENZIA DELLE ENTRATE -
RISCOSSIONE - FG - RAV

Eseguito da: COMUNE DI CERIGNOLA
Residente in: 71042 CERIGNOLA FG

Cod. Fiscale: 00362170714
N. Documento: 04320180010286403/000
Cod. Rav: 81010319021242037

IMPORTO TOTALE

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

SCADENZA	CODICE RAV
	81010319021242037

€ sul C/C n. 75528380

TD 247

INTESTATO A:
AGENZIA DELLE ENTRATE -
RISCOSSIONE - FG - RAV

081010319021242037

di Euro 84,47



81010319021242037

SCADENZA	CODICE RAV
IMPORTO TOTALE	81010319021242037
Eseguito da: COMUNE DI CERIGNOLA	
Residente in: 71042 CERIGNOLA FG	
Cod. Fiscale: 00362170714	
N. Documento: 04320180010286403/000	

BOLLO DELL'UFF. POSTALE
Codice cliente

Importante: non scrivere nella zona sottostante!
Importo in Euro

<081010319021242037>

00000084+47> 75528380< 247>